

POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

INDICE

PARTE I - INTRODUZIONE	4
I.1. Premessa.....	4
I.2. Definizioni.....	5
I.3. Obiettivi della Policy e relazioni con altre norme e documenti	6
I.4. I soggetti rilevanti	7
I.5. Destinatari della Policy	7
PARTE II - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	8
II.1. Contesto normativo di riferimento	8
II.2. Identificazione dei conflitti di interesse	8
II.3. Le misure per la gestione dei conflitti di interessi.....	11
II.4. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interessi.....	11
PARTE III - L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	12
III.1. I soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interessi.....	12
III.1.1. La Funzione di Compliance.....	12
III.1.2. I Soggetti Rilevanti.....	12
III.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione di Risk Management.....	13
III.2. L'individuazione delle misure da adottare per la gestione dei conflitti	13
PARTE IV - IL REGISTRO	13
IV.1. Il registro	13
IV.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro	14
IV.3. Le informazioni da registrare	14
IV.4. La gestione del Registro	15
PARTE V - MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI.....	16

V.1.	Compiti della Funzione di Compliance	16
V.2.	Compiti dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica	16
ALLEGATI:		16

PARTE I - Introduzione

I.1. Premessa

La prima versione della presente policy è stata emanata a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria *"Markets in Financial Instruments Directive"* approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in data 21 aprile 2004 (di seguito **"disciplina MiFID"**) che aveva trovato attuazione in Italia con le modifiche al d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e con l'emanazione della disciplina regolamentare della Consob (delibere n. 16190 e n. 16191 del 29 ottobre 2007, rispettivamente in materia di intermediari e in materia di mercati), nonché con le disposizioni emanate congiuntamente dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007.

Nel 2014 il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva *"Markets in Financial Instruments Directive II"* (di seguito **"MiFID II"**) che, dal 3 gennaio 2018, ha introdotto nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni la MiFID II riconosce che, data la gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente, è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti. Le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non risultano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. La normativa prevede che la comunicazione ai clienti deve essere fornita come *"misura estrema"* solo qualora non sia possibile eliminare il conflitto. Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Qualora l'impresa appartenga ad un **gruppo**, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

La normativa MiFID II dispone che le imprese di investimento, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati. Tale disposizione conferma l'applicazione del "criterio di proporzionalità", in base al quale gli intermediari sono chiamati ad adottare una politica

aziendale di gestione dei conflitti d'interesse volta ad individuare disposizioni organizzative ed amministrative idonee ad evitare che i conflitti d'interesse previamente identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, comprese le preferenze di sostenibilità, tenendo conto della propria dimensione, organizzazione e della complessità dell'attività svolta.

Analoghe disposizioni sono contenute, in relazione all'attività di distribuzione assicurativa, nella Direttiva 2016/97/UE, nel Regolamento UE n. 2359/2017 in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005).

La Banca in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; come anticipato qualora tali misure risultassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, è necessario che sia fornita adeguata informativa alla clientela in sede precontrattuale.

La presente politica sui conflitti di interesse è valutata e riesaminata dal Consiglio di Amministrazione con frequenza almeno annuale ed ogniquale volta sorga o si modifichi una situazione di conflitto potenziale o reale.

I.2. Definizioni

Nella presente politica di gestione dei conflitti di interessi, alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:

- "Banca": Banca Ifigest S.p.A.
- "Funzione di Compliance": la Funzione di Controllo di Conformità;
- "Funzioni aziendali di Controllo Interno": la Funzione di Compliance, la Funzione di Risk Management e la Funzione di Internal Audit considerate congiuntamente;
- "Funzione di Internal Audit": la Funzione di Revisione Interna;
- "Funzione di Risk Management": la Funzione di Gestione del Rischio;
- "Normativa di Riferimento": la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività d'investimento e, in generale, quella riguardante il mercato finanziario nonché l'attività di intermediazione di prodotti assicurativi;
- "Organi Aziendali": l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, l'Organo con Funzione di Gestione e l'Organo con Funzione di Controllo;
- "Organo con Funzioni di Controllo": il Collegio Sindacale;
- "Organo con Funzione di Gestione": Amministratore Delegato;

- “Organo con Funzioni di Supervisione Strategica”: il Consiglio di Amministrazione;
- “Personale”: i componenti della struttura organizzativa della Banca;
- “Politica o Policy”: la presente politica di gestione dei conflitti di interessi adottata dalla Banca;
- “Registro”: il registro dei conflitti di interessi istituito ai sensi dell’art. 35 del Regolamento comunitario n. 565/2017.
- “Regolamento n. 565/2017”: il regolamento emanato dalla Commissione Europea che integra la Direttiva 2014/65/UE;
- “Regolamento Intermediari”: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018
- “Regolamento n. 2359/2017: il regolamento emanato dalla Commissione Europea che integra la Direttiva 2016/97/UE.

I.3. Obiettivi della Policy e relazioni con altre norme e documenti

In conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, la Banca ha adottato la presente Policy il cui obiettivo primario è disciplinare l’individuazione dei conflitti di interessi, effettivi o potenziali, che si possono manifestare in relazione ai servizi ed alle attività di investimento, e ai servizi accessori prestati dalla Banca ed in relazione all’attività di intermediazione assicurativa, nonché definire le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy Operazioni personali, nella Policy di Best execution, nella Policy di Classificazione della Clientela, nella Policy sugli Incentivi, nella Policy di Product Governance e nel Regolamento di gestione, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui conformare la prestazione dei servizi d’investimento e l’attività di intermediazione assicurativa.

La sintesi della presente Policy è recepita nell’**informativa precontrattuale** che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile **prima** della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, consegnando ad esempio la presente Policy.

I.4. I soggetti rilevanti

Per quanto attiene i servizi di investimento e/o accessori prestati, ai sensi del Regolamento 565/2017 sono individuati come “soggetti rilevanti”:

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;*
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;*
- c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;*
- d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;*

Per quanto attiene all'attività di intermediazione assicurativa, ai sensi del Regolamento 2359/2017, sono soggetti rilevanti:

- a) un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o dell'impresa, laddove applicabile;*
- b) un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;*
- c) una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi;*

Ai fini della definizione di “soggetto rilevante” Banca Ifigest ha tenuto conto della propria struttura partecipativa ed organizzativa ed ha individuato quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Soci;
- Soggetti Gestori;
- Dirigenti;
- Private banker;
- Consulenti finanziari;
- Dipendenti e collaboratori che prestano la propria attività nell'ambito dei servizi di investimento cui la Banca è autorizzata (servizi di gestione patrimoniale, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, consulenza e collocamento) e dell'attività di intermediazione assicurativa prestati dalla Banca.

I.5. Destinatari della Policy

La presente policy è portata a conoscenza di tutto il personale della Banca ed è disponibile per la consultazione sulla intranet aziendale.

PARTE II - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

II.1. Contesto normativo di riferimento

- Servizi di investimento

In ambito europeo:

- Direttiva 2014/65/UE “Markets in Financial Instruments Directive” approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Parte II artt. 92 e 93 del Regolamento Intermediari.

- Intermediazione assicurativa

In ambito europeo:

- Direttiva 2016/97/UE “Insurance Distribution Directive” approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 gennaio 2016;
- Regolamento Delegato UE 2359/2017 della Commissione del 21 settembre 2017;

In ambito nazionale:

- Articolo 119 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

II.2. Identificazione dei conflitti di interesse

La Banca deve considerare, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni in cui la medesima Banca, un Soggetto Rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;

- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi (benefici monetari o non monetari), diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio;
- f) abbiano un interesse distinto dall'interesse del cliente nel risultato dell'attività di distribuzione assicurativa;
- g) ha una potenziale influenza sul risultato dell'attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

La prima tipologia di conflitto di interessi (*sub lettera a e g*) consiste nella eventualità che la Banca nello svolgimento delle proprie attività possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente.

La seconda tipologia di conflitto di interessi (*sub lettera b ed f*) è costituita dall'esistenza di un vantaggio per la Banca distinto da quello per il cliente.

La terza tipologia di conflitto di interessi (*sub lettera c*) consiste nell'eventualità che la Banca abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o di un altro gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato. Tale previsione concerne, dunque, ipotesi di disparità di trattamento della clientela in virtù di un interesse dell'impresa di investimento a comportarsi in tal senso.

La quarta tipologia di conflitto di interessi (*sub lettera d*) consiste nell'eventualità che la Banca svolga la stessa attività del cliente, dove per "stessa attività" deve intendersi la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente. In altri termini, la Banca si trova in tale situazione di conflitto di interessi, qualora essa svolga in conto proprio la stessa attività che svolge anche per conto del cliente, nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

La quinta tipologia di conflitto di interessi (*sub lettera e*) consiste nella eventualità che la Banca riceva da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi (benefici monetari o non monetari), diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi dei seguenti parametri:

- tipologia del servizio di investimento/attività di intermediazione assicurativa prestati;
- tipologia dello strumento finanziario/prodotto di investimento assicurativo oggetto del servizio;
- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento/l'attività di intermediazione assicurativa oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalla documentazione aziendale;
- modalità operativa di erogazione del servizio di investimento/dell'attività di intermediazione assicurativa.

Nel caso in cui la Banca emetta propri strumenti finanziari e quindi assuma il ruolo di produttore è tenuta, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e come riportato nella policy interna di product governance, a valutare, in fase di ideazione e approvazione di uno strumento finanziario i potenziali conflitti di interesse connessi allo strumento finanziario, anche in riferimento alla politica di remunerazione adottata. In tale contesto, ai fini dell'analisi dei potenziali conflitti di interesse, la Banca deve verificare che lo strumento non arrechi pregiudizi alla clientela e non comporti problemi per l'integrità del mercato. In tale ambito è previsto il coinvolgimento della funzione di conformità.

In linea generale, la Banca considera quali possibili situazioni di conflitto d'interesse quelle in cui i servizi di investimento o accessori prestati alla clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da società facenti capo a soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura e precisamente:

- interesse discendente dalla titolarità da parte della Banca di partecipazioni rilevanti nel capitale dell'emittente;
- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti d'interesse allorquando lo svolgimento di servizi di investimento o accessori coinvolga strumenti finanziari emessi da:

- società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- società di cui la Banca detiene una parte rilevante del capitale sociale;
- imprese o soggetti affidati, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante.

Con riferimento alle imprese o soggetti affidati dalla Banca, la Banca ha ritenuto di qualificare come rilevanti ai fini della disciplina in questione i finanziamenti concessi a imprese o soggetti legati a società emittenti strumenti finanziari quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" cui appartengono tali soggetti/imprese e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa superi il valore del **10%**.

Con riferimento alle società di cui la Banca detiene parte del capitale sociale, la Banca ha ritenuto di qualificare come rilevanti ai fini della disciplina in questione le partecipazioni superiori al **20%**.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa, la Banca considera quali possibili situazioni di conflitti di interesse quelli nei quali, in funzione delle caratteristiche del prodotto assicurativo, la Banca presenta interessi di diversa natura quali:

- l'interesse a distribuire prodotti che investono in strumenti finanziari di società del Gruppo o di società con le quali la Banca ha rapporti d'affari;

- l'interesse a distribuire prodotti nell'ambito dei quali la Banca, su incarico della Compagnia assicurativa emittente, svolge attività di gestore e/o banca depositaria dei fondi interni.

Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interesse rilevanti, la Banca considera altresì quelle che possono insorgere a seguito dell'integrazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli interessi degli stessi.

Nell'**Allegato 1** "Mappatura conflitti d'interesse", la Banca ha identificato, per ogni servizio di investimento e per l'attività di distribuzione assicurativa, i potenziali conflitti di interesse con il cliente ovvero tra clienti, che potrebbero emergere nell'esecuzione di tale attività.

II.3. Le misure per la gestione dei conflitti di interessi

Una volta identificati i conflitti di interessi, la Banca deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di un'efficace politica di gestione.

La Banca gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai clienti che un determinato conflitto comporta e del costo per la medesima Banca dell'adozione delle misure che, in astratto, sarebbero adatte a gestire il conflitto.

Invero, come sopra ricordato, il Regolamento 565/2017 (art. 34) prevede che gli intermediari formulino per iscritto, applichino e mantengano un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. La Banca adotta, dunque, le misure di gestione dei conflitti di interesse che la medesima ha ritenuto proporzionate alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni ed alla complessità della propria attività.

II.4. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interessi

In conformità al disposto di cui all'art. 34 del Regolamento 565/2017 e dell'art. 6 del Regolamento 2359/2017, qualora le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca informa detti clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o fonti del conflitto affinché essi possano assumere una decisione informata.

La normativa prevede che la comunicazione ai clienti deve essere fornita come "misura estrema" solo qualora non sia possibile eliminare il conflitto.

Alla clientela deve essere comunicato il contesto in cui sorge il conflitto e la natura e/o fonti dei conflitti. La *disclosure* deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

PARTE III - L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

III.1. I soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interessi

III.1.1. La Funzione di Compliance

La Banca ha attribuito alla Funzione di Compliance il compito di individuare, al fine di sottoporle all'Amministratore delegato, che riferisce all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi.

Alla Funzione di Compliance spetta, pertanto, il compito di monitorare l'attività della Banca al fine di individuare le situazioni idonee a dar luogo a conflitti di interessi effettivi o potenziali.

Nello svolgimento della sua attività, la Funzione di Compliance è supportata principalmente dai Responsabili delle singole Unità Organizzative e può avvalersi, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenti esterni.

Allo scopo di assolvere ai compiti ad essa attribuiti, la Funzione di Compliance può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a richieste di informazioni e ad atti di verifica esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti nei confronti di tutti i Soggetti Rilevanti.

Spetta, altresì, alla Funzione di Compliance esprimere un parere circa i criteri generali fissati dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica per la remunerazione dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica stessa, dei Responsabili delle singole Unità Organizzative, nonché di ogni soggetto che partecipa alla prestazione dei servizi di investimento e accessori.

III.1.2. I Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono obbligati a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui sono a conoscenza:

- (i) alla Funzione di Compliance;
- (ii) qualora si tratti di risorse operanti nelle singole Unità Organizzative e soggette al coordinamento di un Responsabile, al Responsabile di detta Unità Organizzativa che, a sua volta, riferisce alla Funzione di Compliance.

La Funzione di Compliance verifica l'effettiva sussistenza delle ipotesi di conflitto di interessi alla medesima segnalate.

Il Personale dovrà essere reso edotto circa i criteri che presiedono all'identificazione dei conflitti di interessi, in modo da poter rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, una nuova situazione di conflitto che dovesse presentarsi.

In linea generale devono essere segnalate alla Funzione di Compliance tutte le possibili situazioni in cui vi sia:

- (i) un interesse della Banca, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo in contrasto con l'interesse di uno o più clienti;
- (ii) un interesse della Banca, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri e, in ogni caso, in contrasto con l'interesse di uno o più clienti;
- (iii) un interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello di altri clienti della Banca.

III.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione di Risk Management

È compito della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Risk Management, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di situazioni che danno luogo o possano dar luogo ad un conflitto di interessi, di darne comunicazione alla Funzione di Compliance.

III.2. L'individuazione delle misure da adottare per la gestione dei conflitti

Spetta alla Funzione di Compliance, con la collaborazione dei Responsabili delle singole Unità Organizzative interessate dal conflitto di interessi (anche solo potenziale) censito, individuare le misure per la gestione dei conflitti da sottoporre all'Organo con Funzioni di Supervisione Strategica, tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti del Regolamento n. 565/2017, ove applicabili.

PARTE IV - IL REGISTRO

IV.1. Il registro

L'art. 35 del Regolamento 565/2017 dispone che gli intermediari istituiscano e aggiornino regolarmente un registro nel quale vengano riportate le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere, con riferimento ai servizi di investimento prestati dall'intermediario o per suo conto, i conflitti d'interesse che rischiano di ledere gli interessi di uno o più clienti.

La Banca ha istituito un registro nel quale vengono riportate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto d'interesse che sorgono ovvero possano sorgere nel corso della prestazione dei servizi di investimento e dell'attività di intermediazione assicurativa.

La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i conflitti di interesse emersi.

Il Registro è istituito in formato elettronico ed è periodicamente stampato su carta libera, al fine di garantire la conservazione anche cartacea degli eventi in esso registrati.

Il Registro viene organizzato e gestito dalla Funzione di Compliance e deve essere oggetto di relazione al Consiglio di Amministrazione con frequenza almeno annuale.

IV.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro

La Funzione di Compliance dovrà registrare:

- a) le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi, individuate dalla Funzione di Compliance stessa o dalle altre Funzioni di Controllo Interno ovvero dai Responsabili delle singole Unità Organizzative e mai verificatesi in precedenza. Tali situazioni sono, pertanto, le situazioni “nuove”, non ancora inserite nella politica. In ragione di tali “nuove” situazioni di conflitto di interessi dovranno essere individuate apposite misure di gestione;
- b) le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi descritte nella presente Politica e gestite attraverso le misure individuate nella presente politica;
- c) le situazioni di conflitto di interessi già individuate e inserite nella presente politica in relazione alle quali: (i) non sono state rispettate le misure per la loro gestione oppure (ii) per le quali le misure individuate per la gestione si sono rilevate non adeguate;
- d) le situazioni di conflitto già individuate e inserite nella presente politica, ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da quelle individuate nella presente politica;

IV.3. Le informazioni da registrare

Nel Registro, sono registrati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interessi secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati e con riferimento allo specifico servizio di investimento o accessorio.

In particolare, ciascuna pagina del Registro riporta i seguenti campi analiticamente di seguito descritti:

- a) il numero progressivo della situazione di conflitto di interessi rilevata in relazione al singolo servizio di investimento;
- b) i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati o il riferimento all'attività di intermediazione assicurativa;
- c) la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interessi. In tale

campo la Funzione di Compliance dovrà indicare la data in cui i soggetti indicati nella Sezione III.1 hanno comunicato alla Funzione stessa la situazione di conflitto di interessi oppure quella in cui la Funzione di Compliance stessa lo ha autonomamente rilevato;

- d) data in cui la Funzione di Compliance ha registrato il conflitto di interessi;
- e) il soggetto che ha rilevato la situazione di conflitto di interessi. In tale campo dovrà essere indicato il soggetto o la funzione che ha rilevato la situazione di conflitto di interessi;
- f) la descrizione della situazione di conflitto di interessi. In tale campo dovrà essere descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interessi;
- g) misure individuate/adottate per la gestione. In tale campo si dovranno indicare le misure che si intendono proporre all'Amministratore delegato (che riporta all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica) per la gestione dei conflitti di interessi;
- h) determinazioni assunte. In tale campo dovranno essere indicate le determinazioni assunte dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica;
- i) indicazione se il conflitto risulta composto;
- j) indicazione dell'indice di gravità del conflitto (basso, medio basso, medio, medio alto, alto).

IV.4. La gestione del Registro

Al fine di aggiornare il Registro, la funzione di Compliance riceve dai Soggetti Rilevanti, dalle altre Funzioni di Controllo Interno e dai Responsabili delle singole Unità Organizzative le comunicazioni concernenti le nuove situazioni di conflitto di interessi effettive o potenziali.

Qualora dall'analisi svolta risulti che la situazione rilevata sia anche solo potenzialmente idonea a ledere gli interessi dei clienti, la Funzione di Compliance registra la situazione.

Qualora, invece, la Funzione di Compliance ritenga che la situazione segnalata non debba essere registrata per mancanza dei presupposti di cui alla normativa di riferimento, provvede ad archiviare la comunicazione pervenuta unitamente alle motivazioni a sostegno della propria decisione. Tale archivio è messo a disposizione dei Responsabili della funzione di Internal Audit e di Gestione del Rischio.

L'Internal Audit effettua periodicamente un controllo su ciascun conflitto di interessi censito, al fine di valutarne l'effettiva composizione ed il rispetto delle misure deliberate finalizzate a limitare la situazione di conflitto di interesse.

La Funzione di Compliance ogniqualvolta registri una nuova situazione di conflitto provvede a darne comunicazione all'Amministratore delegato, unitamente alle eventuali proposte per la gestione di tale conflitto.

L'Amministratore delegato riferisce all'Organo di Supervisione Strategica per le opportune

determinazioni.

La Funzione di Compliance provvede, inoltre, a riferire annualmente all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica le situazioni annotate nel Registro.

PARTE V - MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

V.1. Compiti della Funzione di Compliance

Qualora venga rilevata una nuova situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere un nuovo conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più clienti, la Funzione di Compliance provvede a:

- a) individuare le misure e le procedure per la gestione dei conflitti da comunicare all'Amministratore delegato il quale sottopone all'esame dell'Organo di Supervisione Strategica per le opportune determinazioni;
- b) aggiornare la presente Politica di Gestione dei Conflitti di Interessi sulla base delle misure e delle procedure di cui alla lett. a) affinché le modifiche apportate siano successivamente approvate dall'Organo con Funzioni di Supervisione Strategica;
- c) aggiornare le informazioni da fornire ai clienti sulla politica adottata dalla Banca per la gestione dei conflitti di interessi.

V.2. Compiti dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica

L'organo con Funzione di Supervisione Strategica riesamina la Politica di Gestione dei Conflitti di Interessi almeno una volta all'anno ovvero quando:

- a) la struttura organizzativa o societaria della Banca muti in modo significativo;
- b) la Banca modifichi la propria operatività;
- c) la Banca, attraverso le funzioni preposte allo svolgimento di tale compito, individui nuove circostanze in cui siano sorti o possano sorgere conflitti di interessi tali da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più clienti.

Sulla base degli esiti del procedimento di riesame, il Consiglio di Amministrazione approva la politica di gestione dei conflitti di interessi aggiornata nella quale sono recepite le modifiche che si rendono necessarie.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: Mappatura dei conflitti di interesse